



PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI DEFAULT

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (vale a dire in stato di inadempienza di un’obbligazione verso banche ed intermediari finanziari) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono, infatti, già l’automatica classificazione in default della clientela che presenta arretrati di pagamento rilevanti o sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni nei confronti dell’Istituto creditore (cd. “Past Due”).

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante o sconfinamento si intende un ammontare superiore ad una soglia assoluta differente per classe di esposizione Regolamentare¹ e che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni per cassa verso l’Istituto.

Diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati i margini ancora disponibili sulle linee di credito non utilizzate per compensare eventuali inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

Si ricorda che, come previsto anche dalle disposizioni vigenti, la classificazione di un cliente in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti dell’Istituto.²

Pertanto, è fondamentale rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e non superare i limiti di fido concessi anche per importi di modesta entità, al fine di evitare che l’Istituto sia tenuto a classificare il cliente in default e avviare le azioni di recupero del proprio credito, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

FAQ - Linee guida sull’applicazione della definizione di default

1. Oltre al criterio dell’arretrato/ sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?

Sebbene il cliente/debitore ceduto non abbia arretrati rilevanti per un periodo maggiore o

¹ Le soglie assolute di materialità sono applicate in funzione alla classe di esposizione regolamentare della clientela: Non Retail (500€) e Retail (100€)

² L’automatica classificazione in default del cliente/debitore ceduto avviene nel caso in cui presenti fatture impagate con scadenza superiore a 90 giorni nell’importo residuo ceduto ad Ifitalia S.p.A. superiori alle soglie di materialità regolamentari (500€/100€ e 1%) o sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi superiori alle soglie di materialità regolamentari (500€/100€ e 1%).



uguale a 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora l'Istituto ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione di eventuali delle garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default.

II. *Un cliente che ha una esposizione in arretrato/ sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato in default?*

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest'ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l'automatica classificazione in default l'ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee.

III. *L'eventuale arretrato/ sconfinamento su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?*

Sì, se l'arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni e sono superate le soglie di materialità.

IV. *Come si calcolano i giorni di arretrato?*

Nel caso di clientela "debitori" i giorni di arretrato si calcolano a partire dal 90esimo giorno in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti ed il loro ammontare abbia superato le soglie di rilevanza stabilite dal regolatore. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate previo specifico accordo formalizzato con l'Istituto, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

Nel caso di clientela "cedenti" i giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno in cui si presenta uno sconfinamento, ovvero l'esposizione verso il cliente è maggiore del montecrediti ceduto pro-solvendo e l'ammontare di questo sconfinamento supera le soglie di rilevanza stabilite dal regolatore. Se questa condizione persiste per 90 giorni il cliente viene riclassificato automaticamente in Past Due.

V. *È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dal debitore?*

L'Autorità di Vigilanza Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, l'Istituto è tenuto a classificare il cliente in default anche nel caso in cui questi abbia linee di credito ancora disponibili che potrebbero essere utilizzate per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.



VI. In caso di ritardato incasso del pagamento, la banca deve comunque considerare il cliente in default?

Esistono delle situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:

1. Malfunzionamento del sistema di pagamento;
2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente;
3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.

VII. Cosa succede se il cliente è in difficoltà finanziaria e chiede di rinegoziare il debito?

La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per l'Istituto una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.

VIII. Come fa il cliente ad uscire dallo stato di default?

Secondo la nuova regolamentazione, una volta rientrati tutti i segnali di insolvenza, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi (*probation period*) durante in quali il cliente deve regolarmente onorare i propri debiti.

IX. Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?

Le nuove regole in materia di default si applicano non solo dalle banche, ma anche a tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring).

Glossario

Nuovo criterio Past Due	L'ingresso in status Past Due avviene per tutte le posizioni scadute/ sconfinanti per un periodo maggiore o uguale a 90 giorni DOPO il superamento di entrambe le soglie di materialità (assoluta e relativa)
Probation Period	Per l'uscita dal default delle posizioni in Past Due viene istituito un periodo di prova di minimo tre mesi. Il periodo cessa quando il cliente: 1. Torna in Past Due; 2. Termina i 90gg continuativi senza superare entrambe le soglie (assoluta e relativa) e non ha altre indicazioni di stato di insolvenza o sofferenze a sistema. In questo caso il cliente torna in bonis.



Classificazione del cliente in DEFAULT: cosa cambia con le nuove regole

CRITERIO	CORRENTE DEFINIZIONE DI DEFAULT	NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT
Data Scadenza utilizzata	<ul style="list-style-type: none">• Data emittente• Scadenza convenzionale• Scadenza proroga	<ul style="list-style-type: none">• Scadenza Proroga (incluse moratorie)• Scadenza Fattura
Soglie Assoluta	NA	<ul style="list-style-type: none">• Retail : 100€• Non Retail : 500€
Soglia Relativa	5%	1%
Giorni di Scaduto	Maggiore di 90 giorni	Maggiore o uguale a 90 giorni
Eventi di esclusione da Past Due	<ul style="list-style-type: none">• Eventi di Contestazione• Pagamento Curativo per PPAA	Eventi di Contestazione
Rientro in bonis	Automatico per tutte le controparti alla decadenza delle condizioni di Past Due	Attivabile alla decadenza delle condizioni di Past Due e trascorso il <i>probation period</i> di 3 mesi